DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 4

Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari e' corrisposta una indennita' da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 3.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Estremi	Legge 17 dicembre 1986, n. 878
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-nucleo-di-valutazione-degli-investimenti-pubblici-e/art-4-assistenti-del-nucleo-di-valutazione-degli-investimenti-pubblici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it